COMUNE DI CALVIZZANO

C.A.P. 80012- CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri del Consiglio Comunale - art.42 del D.lgs. n. 267/2000)
N. 56 del 04/08/2020

OGGETTO: Approvazione piano economico e finanziario – Concessione a terzi palazzetto dello sport "Palaraffaella". Provvedimenti.

REGOLARITA' TECNICA
Art. 49 D.lgs. 267/2000
Parere FAVOREVOLE
(Il Responsabile del Settore)
F.to Ing. Lorenzo Tammaro

REGOLARITA'CONTABILE
Art. 49 D.lgs. 267/2000
Parere FAVOREVOLE
(Il Responsabile del Settore)
F.to Rag. Salvatore Sabatino

L'anno 2020, il giorno 04 del mese di AGOSTO alle ore 15.00 nella sala delle adunanza del Comune si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. del 20.4.2018, nelle persone dei Sig.ri:

Cognome e nome	Presente	Assente
Dott. Luca ROTONDI	X	
Dott. Gerardo QUARANTA		X
Dott. Francesco PRENCIPE	X	

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Maria Clara Napolitano.

PARERE CONSULTIVO

Ai sensi e per effetti dell'art. 97, comma 4, lett. A) del D.lgs. 267/2000 esprime parere favorevole

Calvizzano, li 04/08//2020

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Clara NAPOLITANO

OGGETTO: **Approvazione piano economico e finanziario – Concessione a terzi palazzetto dello sport "Palaraffaella". Provvedimenti.**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

-Vista la proposta di deliberazione evidenziata in oggetto;

- Acquisito ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. N. 267/2000 e s. m. i., i pareri di regolarità tecnica del responsabile del 3 Settore e il parere contabile del Responsabile del 2 Settore.

- Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate;

- Visto il D.Lgs. n. 267/00;

- Visto lo statuto Comunale;

- Con votazione unanime, espressa in forma palese, come per legge,;

DELIBERA

1) Di approvare la riportata proposta di deliberazione;

2) Di demandare al Responsabile competente l'adozione dei conseguenti atti di gestione;

3) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134,comma 4 del D.lgs 267/00, stante l'urgenza a provvedere, con separata unanime votazione palese.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che:

- Con D.P.R. del 19/4/2018 il consiglio comunale di Calvizzano è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000 "Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso" e disposto l'affidamento per la durata di diciotto mesi della relativa gestione a questa Commissione straordinaria, successivamente prorogata con D.P.R. dell' agosto 2019 per ulteriori mesi sei e che per effetto del D.L. n. 26/2020 la suddetta gestione proseguirà ulteriormente il proprio mandato fino allo svolgimento delle elezioni del consiglio comunale;

- Questa Amministrazione, in armonia con i principi della Costituzione e dello Statuto comunale:
  - riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie e sportive, ricreative, educative ed agonistiche, per assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, nonché il pieno e completo sviluppo della loro personalità;
  - riconosce alla cultura ed alla fonte pratica dello sport e delle attività motorie, un ruolo preminente per la formazione educativa dei praticanti, per la costruzione di un sentimento d'integrazione e di appartenenza alla comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla solidarietà, il rispetto reciproco e le regole di convivenza civile;
  - considera la funzione sociale dello sport quale mezzo fondamentale per la tutela della salute dei singoli, garantisce la libertà della pratica sportiva e combatte ogni forma di limitazione e riconosce nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco lo strumento fondamentale per la formazione ed il benessere della persona, l'inclusione e la cooperazione tra le comunità, la fruizione dell' ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità;

- Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività di Calvizzano.

- Ai sensi dell'art.90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive";

- Ai sensi dell'art.90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge(ndr: patto di stabilità interno degli enti territoriali), nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento";

- Ai sensi dell'art.90, comma 26, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti";

- Il Comune di Calvizzano assolve a tutte le funzioni ed i compiti previsti dall'art.5 comma 3 della Legge Regionale della Campania 25 novembre 2013, n. 18;

- Il Comune procede nell'affidamento delle strutture sportive secondo i criteri fissati dall'art.20 della Legge Regionale della Campania 25 novembre 2013, n. 18 "Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell'articolo 90 della legge 289/2002";

CONSIDERATO:
- CHE con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.29 del 19.05.2020, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'utilizzo e gestione degli impianti sportivi comunali – L.R. 18/2013;

- CHE con la Deliberazione di cui sopra è stato dato mandato al Responsabile del III Settore di affidare in gestione pluriennale l'impianto sportivo denominato "Palaraffaella" per una durata di almeno cinque anni;

- CHE Il servizio di gestione del Palazzetto comunale denominato Palaraffaella è servizio pubblico locale a rilevanza economica, in quanto si tratta di un servizio svolto direttamente nei confronti della collettività da parte di un'impresa esterna, la quale è remunerata in parte dalle tariffe per l'uso del centro sportivo ed in parte dalla potenziale gestione dell'annesso bar, idonei a generare un interesse ad una gestione di impresa.

- CHE, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è stata predisposta apposita relazione individuante la rilevanza economica. "Al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tra gli operatori, l' economicita' della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

- CHE pertanto l'affidamento della gestione va ricondotto all'ambito delle Concessioni di servizio per cui si è proceduto a redigere gli elaborati occorrenti per l'affidamento a terzi;

VISTO il Piano economico finanziario composto dei seguenti elaborati:
- Relazione di rilevanza economica,
- Piano economico finanziario;
  Allegati:
  - Relazione tecnica
  - Capitolato di gara

RITENUTO doversi provvedere alla loro approvazione per l'avvio della fase di affidamento mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;

Visti i pareri espressi preventivamente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267.
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000.
Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:
- Approvare, come in effetti approva, il piano economico finanziario per l'affidamento in concessione quinquennale del palazzetto dello sport "Palaraffaella" di via caduti di Superga, per un valore complessivo di € 72.878,95, composto dagli elaborati di seguito elencati e che formano parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- Relazione di rilevanza economica,
- Piano economico finanziario;

Allegati:
- Relazione tecnica
- Capitolato di gara

- Di demandare al Funzionario Responsabile del III Settore, R.U.P. dell'intervento, l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to. Dott. Luca ROTONDI

Dott. Gerardo QUARANTA

F.to. Dott. Francesco PRENCIPE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr.ssa Maria Clara Napolitano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c. 1 – D.Lgs. 18/8/2000, N°267.

Calvizzano, li 03-09-2020

IL MESSO COMUNALE

Il Messo Comunale Notificatore
Calazza Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
AA.GG. E SERVIZI ALLA PERSONA

F.to. Dott. Antonio Damiano

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

[ ] Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Calvizzano, lì 3-9-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Dott.ssa Maria Clara Napolitano

La seguente deliberazione costituisce copia conforme all'originale cartacea.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Clara Napolitano

COMUNE DI CALVIZZANO

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE TECNICO

RELAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DENOMINATO PALARAFFAELLA ex art. 34, comma 20, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221

PREMESSA

Il servizio di gestione del Palazzetto comunale denominatoPalaraffaella è servizio pubblico locale a rilevanza economica, in quanto si tratta di un servizio svolto direttamente nei confronti della collettività da parte di un'impresa esterna, la quale è remunerata in parte dalle tariffe per l'uso del centro sportivo ed in parte dalla potenziale gestione dell'annesso bar, idonei a generare un interesse ad una gestione di impresa.

Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, "al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tra gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il servizio di gestione del centro sportivo non può essere esercitato in regime di libera concorrenza tra più operatori, in quanto per le sue caratteristiche può essere assicurato tecnicamente ed economicamente in modo efficiente ed efficace soltanto in regime di privativa ad opera di un unico gestore.

La normativa europea in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica prevede la possibilità di affidamento: a) ad una società c.d. "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, nella quale gli enti pubblici soci abbiano sugli organi societari un controllo analogo a quello svolto nei confronti dei propri uffici, e che svolga la parte maggiore dell'attività a favore degli enti soci;

b) ad una società mista pubblica-privata con lo svolgimento di una gara per la scelta del socio privato che svolga il servizio; c) ad un'impresa privata scelta mediante gara.

Il Comune di Calvizzano non è socio di società "in house" o miste che abbiano per oggetto

sociale la gestione di impianti sportivo-ricreativi. La società è uno strumento gestionale eccessivamente costoso e sproporzionato per la gestione di un tale servizio in un comune con popolazione di circa 10.000 abitanti.

Pertanto la forma di affidamento prescelta è quella della gara tra più imprese concorrenti secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici.

La gara ha ad oggetto una concessione di beni e servizi, in quanto la remunerazione dell'appaltatore deriva dagli introiti delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi e dalla potenziale gestione del bar, oltre al servizio di pubblicità;

Nell'ambito delle politiche per lo sport, la Commissione straordinaria intende individuare il soggetto concessionario per la gestione del Pala Raffaella, individuando quali obiettivi primari la regolamentazione della cosa pubblica e nel caso in specie promuovere la diffusione dello sport come strumento di educazione e, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorire la pratica di tutte le discipline sportive da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai giovani.

La concessione è effettuata dal Comune ed accettata dal concessionario, alle condizioni indicate in questo capitolato, nel bando di gara, nella situazione di fatto e di diritto del complesso immobiliare così come descritto al successivo articolo 2 e secondo quanto stabilito dal Regolamento ed utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione della commissione straordinaria n.29 del 19.05.2020;

Il Comune procede nell'affidamento delle strutture sportive secondo i criteri fissati dall'art.20 della Legge Regionale della Campania 25 novembre 2013, n. 18 "Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell'articolo 90 della legge 289/2002" e di quanto contenuto negli art. 17 e 18 del regolamento degli impianti sportivi vigente;

A seguito di circostanziata valutazione dell'Ufficio Patrimonio, si è evidenziato che l'impianto sportivo è da considerarsi impianto a rilevanza economica e che pertanto l'affidamento della gestione va ricondotto all'ambito delle Concessioni di servizio per cui si è proceduto a redigere gli elaborati occorrenti per l'affidamento a terzi;

OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE

L'accesso è consentito a tutte le persone, negli orari di utilizzo degli impianti. L'orario di utilizzo degli impianti è quello indicato nella "Carta dei servizi per gli utenti", da sottoporre per l'approvazione all'amministrazione. Nella "Carta dei servizi per gli utenti" dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, gli strumenti offerti all'utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami, in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso Concessionario nell'ambito della richiamata selezione pubblica.

La direzione dell'impianto, tramite il personale di servizio, ha facoltà di rifiutare l'ingresso o di espellere coloro che turbino l'ordine e la morale pubblica e comunque, con schiamazzi o giochi pericolosi o altri comportamenti, nuocciano al buon andamento dell'impianto. Non è consentito introdurre veicoli a motore di qualsiasi tipo, salvo per motivi tecnici, di

lavoro o per carico e scarico di materiali.

Non è consentito inoltre: a) entrare con animali anche se al guinzaglio, salvo eccezioni preventivamente accordate con la Direzione;

b) andare in bicicletta nei viali;

c) giocare a palla nei viali e sulle aiuole;

d) calpestare o danneggiare i tappeti erbosi, piante e cespugli;

e) esporre locandine, manifesti e materiali di pubblicità senza la necessaria preventiva autorizzazione della Direzione;

f) parcheggiare all'interno delle aree adibite ad attività.

L'utilizzo degli impianti è soggetto alle tariffe in vigore, all'osservanza dei regolamenti e degli avvisi esposti. Ogni singolo impianto ed attrezzatura verrà usato per lo svolgimento della disciplina sportiva per la quale è destinato. Eventuali deroghe per attività compatibili con gli impianti ed il cui svolgimento non pregiudichi la conservazione in buono stato degli stessi saranno valutate e autorizzate dalla Direzione di volta in volta. L'utilizzo degli impianti è consentito agli utenti che indossano l'abbigliamento sportivo adeguato alla disciplina che intendono praticare. L'utilizzo degli impianti deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Le società interessate all'utilizzo delle strutture del centro sportivo dovranno presentare richiesta scritta alla Direzione, contenente tutte le informazioni necessarie:

a) tipo di attività svolta dalla Società;

b) periodo, giorni e orari richiesti per l'utilizzo;

c) appartenenza a Federazioni, Enti di Promozione sportiva, ecc.;

d) generalità del Presidente o del responsabile in sua vece;

e) indirizzo, numero telefonico, codice fiscale e/o partita IVA della Società.

L'autorizzazione all'utilizzo delle strutture può essere revocata dalla Direzione in caso di:

a) non corretto utilizzo delle medesime;

b) prolungato inutilizzo;

c) effettuazione di diversa attività da quella richiesta.

Il mancato utilizzo dell'impianto, senza che ne sia dato avviso con almeno tre giorni di anticipo, comporta il pagamento della relativa tariffa. Il mancato pagamento delle tariffe previste comporta l'annullamento o la sospensione della concessione, senza diritto di indennizzo. Il pubblico che accede al Centro Sportivo senza utilizzare gli impianti deve sostare nelle zone consentite (viali, spazi attrezzati per il gioco libero), senza entrare negli spazi riservati allo svolgimento delle attività sportive o negli spogliatoi. Gli utenti sono invitati a segnalare al personale eventuali irregolarità riscontrate negli impianti, prima di accedere agli stessi; gli eventuali reclami dovranno essere indirizzati alla Direzione.

Negli spogliatoi gli utenti sono tenuti a rispettare le vigenti norme di sicurezza e igiene. In particolare è vietato:

a) l'utilizzo di propri apparecchi asciugacapelli;

b) correre e saltare;

c) spostare gli arredi;

d) fumare;

e) sputare per terra;

f) imbrattare le pareti;

g) lasciare fuori dagli appositi contenitori rifiuti di ogni genere.

Non è consentito il deposito di indumenti o materiali negli spogliatoi al di fuori delle ore di utilizzo dei campi o piste. In caso di danni causati alle attrezzature o agli impianti, la Società o l'utente responsabile dovrà assumersene l'onere provvedendo al pagamento. In caso di smarrimento della chiave dello spogliatoio è previsto il pagamento della quota per la relativa sostituzione. Gli utenti non possono giocare a torso nudo. L'uso dei campi può essere concesso anche senza prenotazione ove il campo risulti libero da impegni. Chi non lasci libero, per qualsiasi motivo, il campo di gioco al termine dell'orario prenotato, sarà allontanato ed assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa pari al doppio della tariffa. La Direzione ed il personale di servizio non rispondono degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi. In caso di sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica per cause non dipendenti da guasti o difetti dell'impianto, la Direzione non è tenuta al rimborso delle tariffe corrisposte dall'utente. Gli utenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente le presenti disposizioni e quelle che di volta in volta potranno essere decise dalla Direzione. Le infrazioni alle norme del regolamento sono soggette alle sanzioni previste dalla legge. Il contravventore è tenuto a declinare le proprie generalità a richiesta del personale di vigilanza e può essere allontanato dagli impianti senza diritto al rimborso di quanto versato per essere ammesso.

CARTA DEI SERVIZI DEL CENTRO SPORTIVO E DELLA PALESTRA COMUNALE ORARI DI APERTURA

Il centro sportivo comunale è aperto al pubblico dal Lunedi alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

TARIFFE

Le tariffe devono essere previamente approvate dal Comune di Calvizzano

RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI

Il responsabile degli impianti sportivi del centro sportivo comunale è il/la sig./sig.ra _____ – tel. _____. Questa tabella dovrà essere esposta al pubblico in modo ben visibile.

COMPENSAZIONI ECONOMICHE

Non sono previste ulteriori compensazioni economiche a vantaggio del concessionario.

La gestione diretta non è sostenibile dall'amministrazione per impossibilità di assunzione del personale necessario nel rispetto della normativa vigente inerente le assunzioni di personale. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari da parte del soggetto affidatario le motivazioni della scelta sono dettagliate all'interno del piano economico – finanziario.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

L'Amministrazione Comunale, non disponendo delle necessarie risorse umane e strumentali, ha individuato da tempo nella concessione la forma di gestione più idonea per la gestione dei grandi impianti sportivi sul suo territorio, mantenendo in amministrazione diretta le attività di controllo e verifica della concessione.

La forma di affidamento prescelta è quella della gara aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

La procedura sarà espletata dal personale interno in virtù dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge n. 55/2019 che ha sospeso fino al 31.12.2020 l'art. 37 comma 4 del medesimo decreto legislativo, di fatto consentendo anche ai comuni non capoluogo di provincia di procedere autonomamente per gli appalti di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL RUP

ing. Lorenzo TAMMARO

IL Sovraordinato

ing. Giovanni AMATO

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT DENOMINATO "PALARAFFAELLA" PER LA DURATA DI ANNI 5 (cinque)

Piano economico e finanziario

L'utilizzo dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivato, anche promuovendo iniziative finalizzate alla diffusione dell'attività motoria tra la cittadinanza tutta e progetti specifici volti all'integrazione di categorie deboli anche attraverso la creazione di appositi percorsi d'inserimento socio-lavorativo.

La gestione dovrà essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e deve tendere all'integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura sportiva, del rispetto per l'ambiente e per la cosa pubblica.

L'impianto sportivo è destinato principalmente allo svolgimento dell'attività del basket e della pallavolo ed in via secondaria per tutte le attività sportive e ricreative e agonistiche compatibili con le strutture oltre che attività correlate con il benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Ciò evidenziato è stato predisposto apposito planning di utilizzo del Palazzetto secondo le seguenti indicazioni:

Utilizzo annuale:

10 mesi di attività annui

Orario di Utilizzo del Palazzetto:

Dal Lunedi al venerdì dalle 15.30 alle 22.30 (7h giornaliere)

Sabato dalle 15.30 20.30 (5h)

Domenica: Gare Basket, Volley e Ginnastica.

La media di atleti frequentatori è di circa 15 per gruppo.

I gruppi mini effettuano lezioni di 1h mentre i gruppi giovanili effettuano lezioni di 1,30h..

Si ipotizza la presenza nel palazzetto circa 200 atleti che corrispondono un canone mensile in media di circa 30 euro ciascuno.

Si considerano almeno 20 atleti, provenienti da famiglie disagiate o con minori possibilità che non sostengono canoni o lo sosterranno a canone ridotto.

Di seguito viene riportato il prospetto individuantei costi , i ricavi ed il canone concessorio a base di gara:

Posti	Prezzo	Incasso per evento	N. eventi	Incasso annuo
50	€ 5,00	€ 250,00	18	€ 4.500,00
N. atleti	Retta mensile	Incasso mensile	N. mesi	Incasso annuo
180	€ 30,00	€ 5.400,00	9	€ 48.600,00
				Introito pubblicità
		introiti pubblicita'		€ 4.000,00
		introiti punto ristoro		€ 4.000,00
				Totale entrate annue
				€ 61.100,00
spese personale -segreteria -pulizia locali 15,00%				€ 15.275,00
		utenze		
			Energia elettrica	€ 6.553,51
			Gas	€ 4.394,63
			Acqua	€ 1.342,39
			TARI	€ 5.863,00
			TOTALE	€ 18.153,53
				Manutenzione
			Manutenzione	€ 20.000,00
				Entrate nette
				€ 7.671,47
		10% utile concessione		€ 767,15
		Canone a base di gara		€ 6.904,32
	Valore annuale Concessione			€ 14.575,79
	Valore concessione anni cinque			€ 72.878,95

IL RUP
ing. Lorenzo TAMMARO

IL Sovraordinato
ing. Giovanni AMATO

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT DENOMINATO "PALARAFFAELLA" PER LA DURATA DI ANNI 5 (cinque)

CUP. _____

Relazione Tecnico-illustrativa

Nell'ambito delle politiche per lo sport, la Commissione straordinaria intende individuare il soggetto concessionario per la gestione del Pala Raffaella, individuando quali obiettivi primari la regolamentazione della cosa pubblica e nel caso in specie promuovere la diffusione dello sport come strumento di educazione e, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, favorire la pratica di tutte le discipline sportive da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai giovani.

La concessione è effettuata dal Comune ed accettata dal concessionario, alle condizioni indicate in questo capitolato, nel bando di gara, nella situazione di fatto e di diritto del complesso immobiliare così come descritto al successivo articolo 2 e secondo quanto stabilito dal Regolamento ed utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione della commissione straordinaria n.29 del 19.05.2020;

Il Comune procede nell'affidamento delle strutture sportive secondo i criteri fissati dall'art.20 della Legge Regionale della Campania 25 novembre 2013, n. 18 "Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell'articolo 90 della legge 289/2002" e di quanto contenuto negli art. 17 e 18 del regolamento degli impianti sportivi vigente;

A seguito di circostanziata valutazione dell'Ufficio Patrimonio, si è evidenziato che l'impianto sportivo è da considerarsi impianto a rilevanza economica e che pertanto l'affidamento della gestione va ricondotto all'ambito delle Concessioni di servizio per cui si è proceduto a redigere gli elaborati occorrenti per l'affidamento a terzi;

La presente relazione ha per oggetto l'affidamento della concessione della gestione dell'impianto sportivo palazzetto dello sport denominato PALARAFFAELLA sito in via Caduti di Superga;

L'impianto sportivo è destinato principalmente allo svolgimento dell'attività del basket e della pallavolo ed in via secondaria per tutte le attività sportive e ricreative e agonistiche compatibili con le strutture oltre che attività correlate con il benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Il concessionario dovrà gestire il progetto secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara,

nel Capitolato Speciale d'appalto e nel progetto presentato in seded'offerta, con la finalità di renderlo un luogo di aggregazione ed integrazione per la cittadinanza attraverso attività sportive ricreative e sociali pensate per tutti e con una attenzione particolare a progetti per giovani, scuole, disabili e anziani.
L'utilizzo dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivato, anche promuovendo iniziative finalizzate alla diffusione dell'attività motoria tra la cittadinanza tutta e progetti specifici volti all'integrazione di categorie deboli anche attraverso la creazione di appositi percorsi d'inserimento socio-lavorativo.
La gestione dovrà essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e deve tendere all'integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura sportiva, del rispetto per l'ambiente e per la cosa pubblica.

L'impianto sportivo è costituito da :
- rettangolo da gioco polivalente
- Tribuna per spettatori;
- Locali spogliatoi con relativiservizi;
- locale centraletermica
- localesegreteria
- locale polifunzionale
- percorsi ed aree di pertinenza e di serviziodell'impianto

Il concessionario dovrà provvedere ad organizzare e svolgere tutte le attività necessarie a garantire al pubblico le seguenti prestazioni primarie minime:
a) gioco libero delbasket e della pallavolo;
b) corsi di avviamento al gioco;
c) pratica sportiva dilettantistica del basket e della pallavolo;
d) pratica sportiva agonistica delbasket e della pallavolo;
e) altre attività ludico-sportive consentite nell'impianto sportivo;

Durata concessione e canone annuo
La durata della concessione è stabilita in 5 (cinque), a partire dalla stipula della Convenzione.
Il canone annuo a base d'asta per la concessione dell'impianto, soggetto a rialzo è di €.6.904,32 oltre IVA se dovuta oltre ISTAT da rivalutarsi nella misura del 100%, calcolato tenendo conto dei costi di gestione, manutenzione e custodia, a totale carico del concessionario.

Individuazione del concessionario
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

La procedura sarà espletata dal personale interno in virtù dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge n. 55/2019 che ha sospeso fino al 31.12.2020 l'art. 37 comma 4 del medesimo decreto legislativo, di fatto consentendo anche ai comuni non capoluogo di provincia di

procedere autonomamente per gli appalti di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

Valutazione tecnico economica della gestione del servizio.
Il valore della concessione, come derivante dal quadro economico finanziario predisposto dall'Ufficio sulla base degli ultimi bilanci del gestore uscente ed allegato alla presente, ammonta ad un totale annuo pari ad €. 14.575,79 per un totale di € 72.878,95 per l'intero periodo di affidamento previsto (5 anni); derivanti da:
gestione istituzionale consistente in: ricavi per attività campo; attività soci; pubblicità e sponsor; introiti vari;

Resta a carico del concessionario, su cui ricade ogni rischio al riguardo, il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario tramite le potenzialità della struttura nel suo complesso.

Al concessionario spetterà il diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio attraverso l'introito degli incassi derivanti dall'utilizzo della struttura da parte di terzi, dalla somministrazione eventuale di alimenti e bevande e da altre nuove attività correlate all'utilizzo dell'impianto stesso, preventivamente comunicate/autorizzate dal Comune di Calvizzano;

Il concessionario sarà tenuto ad applicare l'impianto tariffario stabilito in sede di gara; con la facoltà di stabilire, previa approvazione da parte del Comune, ulteriori tariffe relative ad eventuali nuove attività intervenute durante lagestione.

Per quanto non espressamente presente in questo atto ci si rifà al Capitolato speciale d'appalto con l'allegato disciplinare di gara (avviso bando di gara).

IL RUP
ing. Lorenzo TAMMARO

IL Sovraordinato
ing. Giovanni AMATO

COMUNE DI CALVIZZANO

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE TECNICO

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT DENOMINATO "PALARAFFAELLA" PER LA DURATA DI ANNI 5 (cinque)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Valore annuale Concessione		€	14.575,79
Valore concessione anni cinque		€	72.878,95
Canone a base di gara		€	6.904,32

IL RUP
ing. Lorenzo TAMMARO

IL Sovraordinato
ing. Giovanni AMATO

Articolo 1
Oggetto della Concessione

1. Il Comune di Calvizzano intende affidare, mediante concessione, la gestione dell'impianto sportivo palazzetto dello sport denominato Palaraffaella sito in via Caduti di Superga.
2. Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo, comprensivi di tutte le aree verdi e pertinenze, delle attività sportive, tecnico-operative e manutentive della struttura.
3. La concessione è effettuata dal Comune ed accettata dal concessionario, alle condizioni indicate in questo capitolato, nel bando di gara, nella situazione di fatto e di diritto del complesso immobiliare così come descritto al successivo articolo 2 e secondo quanto stabilito dal Regolamento ed utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione della commissione straordinaria n.29 del 19.05.2020;
4. Il predetto Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, costituisce parte integrante del presente capitolato.
5. Il Comune procede nell'affidamento delle strutture sportive secondo i criteri fissati dall'art.20 della Legge Regionale della Campania 25 novembre 2013, n. 18 "Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell'articolo 90 della legge 289/2002" e di quanto contenuto negli art. 17 e 18 del regolamento degli impianti sportivi vigente;
6. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.– Codice dei contratti pubblici.
7. La procedura sarà espletata dal personale interno in virtù dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge n. 55/2019 che ha sospeso fino al 31.12.2020 l'art. 37 comma 4 del medesimo decreto legislativo, di fatto consentendo anche ai comuni non capoluogo di provincia di procedere autonomamente per gli appalti di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 2
Descrizione della struttura

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione del Palazzetto dello Sport Comunale denominato "Palaraffaella" sito in via Caduti di Superga, d'ora in poi definito "Impianto", consistente in:
   Rettangolo da gioco polivalente
   Tribuna per spettatori ;
   Locali spogliatoi con relativi servizi;
   Locale centrale termica
   Locale segreteria
   Locale polifunzionale
   Percorsi ed aree di pertinenza e di servizio dell'impianto

Articolo 3
Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla stipula della convenzione.
2. L'Amministrazione comunale, nelle more della sottoscrizione del contratto, può chiedere all'aggiudicatario l'esecuzione immediata delle prestazioni relative a tutti i servizi di cui al capitolato. In tal caso l'aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi, anche in pendenza della stipula contrattuale, nel rispetto di tutte le norme previste dal capitolato.
3. È prevista la facoltà di proroga tecnica del contratto alla scadenza, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo concessionario del servizio, solo ed esclusivamente al fine di non interrompere il pubblico servizio svolto a favore degli utenti.

Articolo 4
Principi generali del servizio

1. L'impianto sportivo comunale è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti e secondo il regolamento "Impianti Sportivi Comunali approvato con deliberazione della commissione straordinaria n.29 del 19.05.2020;

2. La finalità della concessione è la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione degli impianti dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.
3. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
4. Il concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.
5. Il personale che verrà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona anche attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento.
6. L'utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e all'utilizzo parsimonioso delle risorse energetiche e tutto il personale impiegato collaborerà a diffondere e far rispettare questi principi.
7. Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio, osservando i seguenti fattori: celerità e semplificazione delle procedure e trasparenza. Il concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività ed equità.
8. A tutela dell'integrità del rettangolo di gioco, le discipline sportive consentite nell'impianto sono il basket, la pallavolo, il calcetto, la ginnastica e simili. L'espletamento di altre discipline che possano danneggiare la pavimentazione in

legno esistente, dovrà essere espressamente autorizzato dal Comune proprietario dell'impianto che potrà porre limitazione all'utilizzo o negarne l'uso.

Articolo 5
Caratteristiche del servizio

1. Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.
2. E' comunque fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.
3. Il servizio affidato comprende la gestione tecnico-amministrativa degli impianti, la custodia e sorveglianza sulle strutture, le attrezzature e le attività in esse svolte, la manutenzione ordinaria del fabbricato, delle attrezzature sportive e degli impianti tecnologici, l'assistenza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva all'interno dell'impianto.

Articolo 6
Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il concessionario dovrà dotarsi, a propria cura e spesa, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi contemplati dal servizio oggetto del presente capitolato, del bando di gara e dalle normative vigenti, nonché provvedere alla richiesta, aggiornamento e/o rinnovo di pareri, autorizzazioni, certificazioni comunque denominati relativi alla struttura occorrenti per lo svolgimento delle attività secondo la normativa vigente per il periodo di durata della concessione.
2. Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente capitolato e del vigente regolamento comunale di utilizzo del Centro. In particolare, il Centro Sportivo e le sue strutture devono funzionare per tutto l'anno, secondo gli orari in linea con il regolamento approvato.
3. Sarà consentita la chiusura per manutenzioni ed interventi tecnici da autorizzarsi preventivamente dall' Ente Comune di Calvizzano.

4. Nessun compenso o indennità può essere pretesa dal concessionario per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura degli impianti.

Articolo 7
Oneri a carico del concessionario

1. Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico-sanitario all'interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse. In particolare

deve garantire ED OSSERVARE QUANTO DISPOSTO DALL'ART.19 DEL REGOLAMENTO ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.29 DEL 19.05.2020 OVVERO:

2. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.
3. Sono conseguentemente a carico del concessionario, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato A del regolamento e secondo quanto sarà disposto dallo specifico atto di concessione.
4. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dalla Giunta Comunale. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune.
5. Al concessionario spetta:

   a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

   b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione;

   c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

   d) la gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, presenti o da istituire all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di concessione;

   e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di concessione, nel rispetto della normativa vigente;

   f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune;

   g) Ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione dell'avviso di gara dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario del servizio.

   h) Resta a carico del concessionario l'alea economica finanziaria della realizzazione delle opere e della gestione del servizio nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

   i) Il concessionario, in qualità di gestore, subentrerà altresì, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella titolarità di tutte le abilitazioni, certificazioni o relativi procedimenti ed istruttorie, a qualunque titolo già avviate ed inerenti la struttura complessiva (come descritta al precedente art. 2) o singole parti della stessa, senza soluzione di continuità ed assumendone tutti i connessi obblighi, oneri e doveri, economici e non, diretti ed indiretti.

Articolo 8
Convenzione

1. L'affidamento in concessione a terzi dell'impianto deve avvenire tramite bando pubblico, il quale dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, per la stipula della relativa convenzione, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale dello stesso. La Giunta Comunale, attraverso propria delibera, stabilisce i criteri generali sulla base dei quali la convenzione deve essere stilata.
2. La durata della convenzione è fissata in anni cinque per permettere alle società aggiudicatarie di partecipare ad eventuali bandi di finanziamento pubblico; essa prevederà altresì una clausola di recesso, motivata, sia per il Comune che per il gestore da far valere mediante atto scritto con un semplice preavviso di sei mesi.

Articolo 09
Tariffe

1. Per l'uso dell'impianto sportivo è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle tariffe applicate dal concessionario. Il concessionario resta obbligato ad applicare le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all'art. 12 del Regolamento per gli utenti appartenenti a categorie tutelate e alle associazioni operanti nel Comune di Calvizzano.
2. Le tariffe sono suscettibili di riduzioni da parte del concessionario, sia in sede di affidamento che in corso di gestione, previa comunicazione all'Ente;

Articolo 10
Utilizzo degli impianti sportivi

1. Il concessionario deve garantire apposito e idoneo servizio di informazione e prenotazione degli impianti durante il periodo di apertura degli stessi.
2. Il concessionario può utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi.
3. Per la realizzazione di tali iniziative il concessionario deve preventivamente inoltrare richiesta scritta al competente servizio comunale ed acquisire l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, il rilascio da parte dei competenti uffici comunali dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolari dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).
4. Per le iniziative di cui ai commi che precedono, il concessionario dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione del parere degli organi di controllo.
5. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

Articolo 11
Modalità gestionali e di utilizzo degli impianti

1. La concessione del Palaraffaella, oltre a quanto disposto dal presente capitolato, è regolata dal piano gestionale tecnico-sportivo e dal programma di gestione operativa proposti dal concessionario in sede di gara che saranno parte integrante della convenzione;
2. Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.

Articolo 12
Programmazione uso pubblico e sociale

1. Per l'impianto in questione in regime di gestione convenzionata affidata a soggetti terzi sarà garantito da parte dell'Amministrazione Comunale un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale vigente.
2. Per uso pubblico-sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Articolo 13
Corsi e attività di promozione sportiva

1. Per favorire la promozione dell'attività sportiva, il concessionario è tenuto a organizzare corsi, di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse agli impianti in gestione ovvero con gli stessi compatibili.
2. I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla relativa Federazione Sportiva e debitamente pubblicizzati a cura e spese del concessionario.
3. Il programma deve comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico—sportiva degli utenti.

Articolo 14
Locali e attrezzature

1. Il Comune mette a disposizione del concessionario esclusivamente i locali, gli impianti sportivi di cui all'articolo 2 e i relativi impianti tecnologici.
2. Il concessionario è autorizzato a utilizzare arredi, beni, attrezzature sportive e supporti, di proprietà del Comune, attualmente in dotazione presso gli impianti fino a quando gli stessi risultino idonei allo scopo. In caso di deperimento dovuto all'uso e qualora gli stessi non risultino più idonei all'utilizzo, il concessionario è tenuto alla loro sostituzione, a proprie cure e spese. Quanto sostituito resterà di proprietà comunale.
3. I locali e il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.
4. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale

carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.

5. Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

Articolo 15
Custodia di cose mobili di proprietà del concessionario

1. L'Amministrazione comunale non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del concessionario detenuti dallo stesso nell'impianto, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale suo carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell'Amministrazione comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.

Articolo 16
Manutenzione

1. Il concessionario dovrà provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature esistenti negli impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel «Programma di manutenzione» formulato dal concessionario in sede di gara sulla base dell'allegato A "Norme di manutenzione degli impianti sportivi " del regolamento comunale degli impianti sportivi vigente.
2. Il concessionario dovrà inoltre provvedere a proprie cure e spese al rilascio e/o rinnovo di pareri, certificazioni, autorizzazioni, verifiche comunque denominati relativi alla struttura sportiva affidata in concessione.
3. Per la conduzione e gli interventi di manutenzione dell'impianto di riscaldamento e degli impianti elettrici il concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi del D.M. 37/2008 (ex Legge 46/1990) e successive modificazioni.
4. Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti che, in ogni caso, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale e subordinate all'approvazione della stessa.

Articolo 17
Relazione sullo stato e sull'utilizzo degli impianti

1. Il concessionario ha l'obbligo di presentare all'Ufficio Patrimonio preposto del Comune, entro trenta giorni dalla scadenza del rapporto contrattuale , una specifica relazione tecnica, sullo stato di manutenzione e conservazione degli immobili e degli impianti sportivi e tecnologici.
2. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle

norme vigenti.

3. Il concessionario dovrà pure presentare per ciascun anno intero di gestione ed, eventualmente, per il periodo di proroga tecnica eventualmente disposta dopo la scadenza, una relazione indicante l'assegnazione e l'utilizzo degli spazi da parte delle società con la rendicontazione delle presenze suddivise per tipologia di utenti e di impianti, e una relazione economico-finanziaria comprensiva dei costi e dei ricavi della gestione;
4. Nel caso di proroga tecnica della durata della concessione disposta dall'Amministrazione, il concessionario presenterà la relazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla chiusura del rapporto.

Articolo 18
Corrispettivo di gestione

1. Quale compenso per tutte le prestazioni a suo carico, il concessionario ha diritto esclusivamente ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e utilizzo previsti per le strutture, nonché ai proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o assicurati all'interno della struttura nonché quelli derivanti dalla gestione del bar, quest'ultima autorizzata preventivamente dall'Amministrazione.
2. I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.
3. Spettano inoltre al concessionario i proventi derivanti dalla pubblicità di cui all'articolo 21 del presente capitolato.

Articolo 19
Canone di concessione

1. Il canone annuo a base d'asta per la concessione dell'impianto, soggetto a rialzo è di €.6.904,32 oltre IVA se dovuta oltre ISTAT da rivalutarsi nella misura del 100%, calcolato tenendo conto dei costi di gestione , manutenzione e custodia, a totale carico del concessionario. Il canone annuo definitivo di concessione dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro 15 giorni dal termine di ogni anno calcolato a partire dalla sottoscrizione della convenzione da versare mediante bonifico bancario a favore di Comune di Calvizzano
2. Detto canone potrà essere soggetto a verifica annuale sulla base di revisione delle tariffe a cura dell'Amministrazione Comunale a copertura dei costi dei servizi a domanda individuale/e/o a scomputo di eventuali lavori di manutenzione straordinaria realizzati dal Concessionario preventivamente accertati ed autorizzati dall'amministrazione comunale.
3. In caso di proroga tecnica il canone di concessione sarà parametrato ai mesi di ulteriore concessione degli impianti.
4. Nel caso in cui non vengano rispettate le date di versamento saranno applicati gli interessi di mora.

Articolo 20
Cauzione definitiva

1. Il concessionario aggiudicatario del servizio dovrà versare, entro 10 giorni dalla

comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, la cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore presunto della concessione.

2. La cauzione dovrà essere costituita secondo una di queste modalità:

- versamento in contanti o mediante bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune di Calvizzano (Banca _____, codice IBAN _____);
- fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da intermediari finanziari, nella quale deve espressamente risultare:
  - che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - che la garanzia avrà validità per almeno 180 giorni successivi al termine previsto per la presentazione delle offerte;
  - che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante .

3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria entro il termine stabilito per la stipulazione del contratto comporta la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 21
Pubblicità

1. Il concessionario ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume.
2. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti politici, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. È fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

Articolo 22
Attività di somministrazione di alimenti e bevande e merchandising

1. Esclusivamente per le necessità di ristoro dovute alle attività sportive esercitate, potrà essere istituito un ambiente adibito a locale Bar per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e merchandising, previa istanza all'Amministrazione e successiva autorizzazione della stessa. Tutte le opere e spese occorrenti per l'allestimento del punto ristoro sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario si impegna quindi ad assumere la gestione del punto ristoro, in modo da assicurare la continuità del servizio, per tutta la durata del rapporto

concessorio.

3. Potrà inoltre per la gestione del servizio ristoro e fatto salvo i limiti di cui al successivo art.25, essere stipulato idoneo contratto a titolo derivativo, che sarà vincolato alla validità e durata del contratto di concessione tra il Comune e il concessionario, a ditta o soggetto esterno, purché in possesso dei requisiti di legge ed il relativo contratto sia trasmesso preventivamente al Comune e, comunque, prima dell'inizio dell'attività. In relazione al servizio Bar potranno altresì anche essere installati distributori automatici, a totale carico del concessionario.
4. Agli utenti singoli e alle società sportive può essere concessa l'introduzione nel Centro di bevande e alimenti limitatamente alle necessità di ristoro dovute alle attività sportive esercitate.
5. E' facoltà inoltre del concessionario effettuare attività di merchandising del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate nel centro, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nel pieno rispetto delle normative di riferimento.
6. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di contratto, essendo strettamente vincolate e strumentali all'attività dell'impianto sportivo affidato in gestione.

Articolo 23
Domicilio e responsabilità

1. Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente appalto.
2. Il concessionario dovrà eleggere domicilio in Calvizzano. Presso tale domicilio l'Amministrazione comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato. A tale proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile, telefax e e-mail) e l'indirizzo di posta elettronica certificata ai quale l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'inizio dell'affidamento in concessione.

Articolo 24
Osservanza delle leggi e dei regolamenti

1. E' fatto obbligo al concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Articolo 25
Divieto di cessione del contratto Disciplina della sub concessione

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Non è ammesso il subappalto o la subconcessione totale del servizio oggetto del presente capitolato. E' facoltà appaltare solo i servizi accessori (pulizie,

manutenzioni, controlli chimici e microbiologici, analisi e campionature). In merito al subappalto, si rinvia a quanto normato dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.

Articolo 26
Divieto di cambio di denominazione

1. Il concessionario è tenuto ad esercitare il servizio sotto la denominazione: "PALAZZETTO Comunale denominato PALARAFFAELLA . E' fatto divieto di modificare tale denominazione, pena l'immediata risoluzione del rapporto.

Articolo 27
Controllo

1. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti da questo capitolato, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
2. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Settore preposto del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

Articolo 28
Penalità

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di questo capitolato, del bando di gara, del regolamento comunale e della convenzione ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.
2. Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 29.
3. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 300,00 e € 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.
5. Al Concessionario verrà applicata una penalità fissa di € 5.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, esclusa la forza maggiore. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 29.
7. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore viene indicato nel

provvedimento di sanzione. Qualora non venga rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

Articolo 29
Risoluzione del contratto

Fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato, l'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

a) sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
b) abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dalla Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
c) applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
d) eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
e) quando il concessionario subappalti i servizi oggetto del presente capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 25;
f) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
g) qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal Contratto di Concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
h) violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
i) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione.
j) La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.
k) Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare al secondo classificato nella procedura concorsuale il servizio.
l) La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Articolo 30
Fallimento, successione e cessione della ditta

1. Il consenso scritto dell'Amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa.
2. Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo

con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Articolo 31
Assicurazioni

1. La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
2. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, degli atleti e del pubblico una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
3. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
   a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione; compreso l'utilizzo di tribune; compresa la responsabilità civile derivante dalla organizzazione di manifestazioni e/o gare sportive in genere inerenti le specifiche discipline svolte nella struttura in gestione;
   b) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
   c) i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
   d) l'estensione ai danni derivanti al Comune di Calvizzano o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute.
4. Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 10.000.000,00 per sinistro, a € 1.500.000,00 per danni ad ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.
5. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.
6. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».
7. La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali. Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00 per ogni "dipendente" infortunato.
8. La polizza dovrà essere stipulata nella forma "loss occurrence".
9. L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
10. Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:

11. danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
12. danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, escluso il Comune di Calvizzano, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione.
13. Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Calvizzano.
14. Entrambe le polizze di cui sopra devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente.
15. Il testo delle polizze, riportante le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.
16. La stipula del contratto di affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

Articolo 32
Responsabilità

1. Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione.
2. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.
3. E' espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.
4. Il concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

Articolo 33
Esecuzione d'ufficio

1. In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese della ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le

responsabilità derivanti dalla avvenuta interruzione.

Articolo 34
Direzione del servizio

1. La direzione del servizio deve essere affidata a un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione.
2. L'ufficio di direzione deve essere localizzato all'interno dell'impianto.
3. Il direttore del servizio deve mantenere un costante contatto con i responsabili del Servizio sport dell'Amministrazione comunale per il controllo dell'andamento del servizio.
4. In caso di assenza o impedimento del direttore, il gestore deve provvedere alla sua sostituzione con un altro direttore di adeguata professionalità, dandone immediata comunicazione al Comune.

Articolo 35
Organico del personale

1. L'organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in sede di gara di appalto dall'impresa in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve eventuali variazioni conseguenti a una diversa organizzazione del servizio richiesta o approvata dall'Amministrazione comunale.
2. Il concessionario garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità di adeguamento del servizio tempestivamente richieste dall'Amministrazione comunale.

Articolo 36
Personale

1. Il concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale.
2. Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori.
3. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti degli impianti. In tal caso la società provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.
4. All'Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:
   - il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte;
   - l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte.
5. Il concessionario dovrà comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo.

6. Il concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

Articolo 37
Vestiario

1. L'impresa deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro da indossare durante le ore di servizio, come prescritto dalle norme vigenti.
2. Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione riportante la dicitura Centro sportivo comunale Palaraffaella, il nominativo del dipendente e la sua funzione.

Articolo 38
Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di presentazione dell'offerta, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.

Articolo 39
Obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. Il gestore dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del soggetto nominato responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
2. In occasione della consegna dell'impianto verranno date le informazioni di cui all'articolo 26, comma 3, del citato D.Lgs n. 81/2008 e il concessionario sottoscriverà la relativa dichiarazione di avvenuta informativa.
3. Sulla base dei documenti di cui sopra, le parti si impegnano a redigere, approvare e applicare entro il primo mese di avvio del servizio un piano di cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi, compresi quelli derivanti dalla gestione delle emergenze, come previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i, per tutti i luoghi interessati dal servizio oggetto del presente capitolato.

Articolo 40
Obblighi previsti dall'articolo 19 del D.M. 18 marzo 1996

1. Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.
2. Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
3. In particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla competente Commissione di Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell'impianto:
   a) controlli per prevenire gli incendi;
   b) istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
   c) informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
   d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori;
   e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
   f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
   g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
   h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
   i) fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
   j) predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed a controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.

4. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alle specifiche disposizioni del citato D. Lgs. 81/2008 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di primo soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di primo soccorso. All'ingresso del Centro sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:
   a) delle scale e delle vie di esodo;
   b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
   c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
   d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
   e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme;
   f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale.

5. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro:
   g) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;
   h) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;
   i) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;
   j) le procedure per l'esodo del pubblico.
6. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo interno.

Articolo 41
Consegna e restituzione locali e attrezzature

1. Prima dell'inizio del servizio sarà redatto un verbale in contraddittorio con i tecnici comunali relativo allo stato dei locali e delle attrezzature dei singoli impianti affidati in gestione. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
2. Il concessionario si impegna a prendere in consegna, senza riserva alcuna, il Centro sportivo, nello stato di fatto riscontrabile e risultante da verbale.
3. Al termine del servizio il concessionario dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell'atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con i tecnici comunali, nel quale l'ente appaltante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature. Il Comune di Calvizzano si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi. E' fatto salvo il risarcimento di tutti i danni connessi.

Articolo 42
Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della progettazione, della costruzione delle opere nonché quelle relative alla gestione e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il concessionario e l'Amministrazione concedente resta esclusivamente competente il Foro di Napoli nord.
2. E' esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 43
Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico della ditta concessionaria.

Articolo 44
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di appalto di servizi, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Articolo 45
Convezione

La concessione di anni cinque sarà regolata da apposita convenzione secondo l'allegato "C schema di convenzione" del regolamento approvato sulla gestione degli impianti sportivi recante i seguenti contenuti minimi:

a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;

b) Durata della concessione;

c) Promozione sportiva nel territorio e ottimizzazione nell'utilizzo dell'impianto;

d) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;

e) Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;

f) Gestione delle attività connesse (bar/punto ristoro, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);

g) Applicazione e riscossione tariffe (rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza);

h) Applicazione e riscossione delle sanzioni;

i) Piano di Utilizzo (comma 7 art.21 della L.R. 18/2013);

j) Piano di Conduzione Tecnica (comma 8 art.21 della L.R. 18/2013);

k) Nomina responsabile tecnico;

l) Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;

m) Garanzie;

n) Forme di controllo da parte del Comune di Calvizzano;

o) Responsabile della struttura (datore di lavoro);

p) Responsabile del servizio prevenzione e protezione;

q) Documento di valutazione dei rischi;

r) Il piano della manutenzione redatto dall'Ufficio di cui al bando di gara;

ll contenuto minimo della convenzione sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto;

Articolo 46
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente e attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi",

vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	**80**
Offerta economica	**20**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	**A) Capacità tecnica**	**15**	A.1	Anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, indicando in particolare gli anni di anzianità di affiliazione (punti 0,5 per ogni anno di affiliazione). N.B: Per frazioni di anno saranno riportati ad una annualità solo i periodi superiori a mesi 6 (sei).		Offerta max 5 punti	
			A.2	Appartenenza a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI (criterio di referenzialità ai sensi dell'art. 90 co. 25 della Legge n. 289/2002 esmi).			Offerta max 4 punti 4 punti se appartenente; 0 punti se non appartenente.
			A.3	Numero di iscritti di età inferiore a 18 anni alla disciplina sportiva prevalente (punti 0,05 per ogni iscritto).		Offerta max 6 punti	
2	**B). Progetto organizzativo-gestionale**:	**45**	B.1	Organigramma e risorse umane precisando il numero e la qualifica delle persone coinvolte nella gestione, sia tecnico che amministrativo, evidenziando i dipendenti, i soci, i volontari Coinvolti.	Offerta max 2 punti		
			B.2	Organizzazione di attività a favore di giovani, disabili e anziani.	Offerta max 3 punti		
			B.3	Maggiore orario di apertura dell'impianto rispetto al minimo stabilito dalla documentazione di gara che il concessionario si impegna a garantire.			Offerta max 2 punti

			B.4	La gestione dei servizi ossia le modalità di svolgimento, frequenza e caratteristica degli interventi di pulizia, guardiania, allestimento/disallestimento, controllo e vigilanza degli accessi, controllo utilizzo da parte degli assegnatari in uso.	Offerta max 3 punti		
			B.5	Aspetti connessi alla gestione tecnica nell'ambito dei quali si dovrà definire fino a un massimo di **35 punti**:			
			B.5.1	Piano delle manutenzioni programmate ossia il piano relativo agli interventi di manutenzione, i tempi previsti e le modalità di esecuzione ossia frequenza e caratteristiche degli interventi di manutenzione ordinaria sull'immobile e sugli impianti;	Offerta max 10 punti		
			B.5.2	Progetto tecnico relativo a incrementi e migliorie: il punteggio sarà attribuito sulla base di un piano di interventi riguardanti i locali spogliatoi, docce, servizi igienici per utenti e pubblico, ivi compreso quello per disabili, eventuale locale BAR ristoro con il relativo ripostiglio, magazzino attrezzi, ed alla implementazione e/o sostituzione, a cura e spese del soggetto concorrente, delle attrezzature e degli arredi esistenti con nuovi beni che, al termine della concessione, resteranno di proprietà del Comune.	Offerta max 25 punti		
			B.6	Piano di utilizzo degli spazi negli orari liberi e/o nel periodo estivo	Offerta max 3 punti		
3	**C. Significativo radicamento del concorrente nella realtà locale**	**5**	C.1	Numero di iscritti o praticanti residenti nel comune di Calvizzano - anno di riferimento stagione sportiva 2019/2020 (punti 0,05 per ogni iscritto).		Offerta max 3 punti	
			C.2	Numero di squadre del settore giovanile iscritte ai relativi campionati (anno di riferimento stagione sportiva 2019/2020) (punti 0,40 per ogni squadra iscritta).		Offerta max 2 punti	

4	**D. Ulteriori proposte migliorative**	**15**		- Qualificazione dei servizi offerti; integrazione dei servizi offerti; - ogni altra proposta migliorativa rispetto a quanto stabilito dal capitolato (facilitazioni tariffarie, implementazione dell'uso degli impianti, adeguamenti strutturali finalizzati al contenimento dei consumi idrici ed energetici.	Offerta max 15 punti		
	Totale	80					

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT DENOMINATO "PALARAFFAELLA" PER LA DURATA DI ANNI 5 (cinque)

CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT "DENOMINATO PALARAFFAELLA"

Valore annuale Concessione		€	14.575,79
Valore concessione anni cinque		€	72.878,95
Canone a base di gara		€	6.904,32

AVVISO BANDO PUBBLICO

ART. 1 - OGGETTO

Ai sensi della Legge Regione Campania n.18 del 25/11/2013, dell'art. 20 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con Delibera della Commissione straordinaria n. 29 del 19/05/2020 (d'ora in poi denominato "Regolamento"), della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 56 del 04.08.2020 contenente l'approvazione del piano economico finanziario ed allegati per la gestione dell'impianto sportivo – Palazzetto "Palaraffaella" e della determinazione a contrarre n. ____del _____ la Commissione Straordinaria rende noto che intende procedere, tramite avviso ad evidenza pubblica, alla concessione della gestione del suddetto impianto sito in via Caduti di Superga.

Scadenza di presentazione delle domande: ore 12.00 del giorno _____.

Canone minimo annuo di gestione da corrispondere all'amministrazione comunale: € 6.904,32 (soggetto a rialzo)

- **Durata della concessione:** anni cinque

ART. 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 164 e segg. del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la concessione è affidata previa gara a favore del miglior offerente (soggetto ammesso alla procedura in quanto in possesso dei requisiti previsti, che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base dei criteri e parametri di valutazione). Quanto espressamente richiamato nel presente avviso costituisce lex specialis.

La concessione in gestione dell'impianto sportivo, in conformità alle indicazioni previste dalla L.R. n.18/2013 e degli artt. 17 e 18 del Regolamento, avverrà in via preferenziale nei confronti di:

società sportive dilettantistiche;
associazioni sportive dilettantistiche;
enti di promozione sportiva;
discipline sportive associate;
federazioni sportive nazionali.

Potranno partecipare alla procedura anche raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi composti dai soggetti di cui sopra.

Si fa presente che rappresenta causa di esclusione la partecipazione alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, ovvero alla partecipazione alla procedura anche in forma individuale in caso di partecipazione alla procedura medesima in raggruppamento.
Per poter partecipare alla procedura selettiva, **pena l'esclusione**, tutti i suddetti soggetti dovranno:
1. avere tra le proprie finalità statutarie/costitutive la gestione di impianti e/o strutture sportive;
2. presentare domanda secondo le modalità di cui al successivo art. 3 entro il termine perentorio fissato per le **ore 12.00 del giorno _____;**
Dovranno inoltre garantire, ai fini della gestione:
a) di avere almeno un responsabile accompagnatore (dirigente o allenatore);
b) di impegnarsi a rilasciare ai propri soci, atleti, ecc., un'apposita tessera di riconoscimento da esibire su richiesta del personale comunale addetto;
c) di impegnarsi a stipulare e a presentare apposita polizza assicurativa, a favore degli utenti dell'impianto, per gli eventi dannosi connessi con lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione;
Nel modello di istanza di partecipazione (**Allegato 1A**), il soggetto richiedente dovrà:
indicare il nome/i nomi e il ruolo della persona/delle persone di cui al precedente punto a);
dichiarare il proprio impegno ad ottemperare alle disposizioni di cui ai precedenti punti b) e c).
Le istanze dei soggetti che al momento della scadenza del presente avviso risultino debitori (a qualsiasi titolo) nei confronti dell'Amministrazione Comunale, saranno ritenute inammissibili.
La verifica dei requisiti sopra descritti verrà effettuata dalla Commissione valutatrice di cui al successivo articolo 4.
Requisiti generali e impegni
Oltre ai requisiti specifici, i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale e attestare:
1. che non sussistono nei confronti del proprio legale rappresentante le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n.159/2011;
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di non essere incorso nell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
4. il tassativo ed integrale rispetto delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e, se esistenti, degli accordi integrativi territoriali e/o aziendali, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili (L. n. 68/1999 e s.m.i.) ovvero che la società/associazione non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e s.m.i.);
6. il rispetto dell'articolo 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato", qualora intenda avvalersi di volontari;
7. l'inesistenza della cause di esclusione di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i. relative alla partecipazione alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla procedura anche in forma individuale in caso di partecipazione alla procedura medesima in raggruppamento di concorrenti.
8. di essere a conoscenza che per la realizzazione di eventuali interventi di riqualificazione e/o adeguamento dell'impianto sportivo considerato, saranno applicate le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
9. di aver preso visione e verificato lo stato di fatto e di diritto dell'impianto oggetto della procedura;
10. di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
11. di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso pubblico per "***la concessione in gestione impianto sportivo – Palaraffaella***" assoggettandosi a tutto quanto ivi stabilito e nei suoi allegati;
12. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'utilizzo dell'impianto e di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio;
13. di essere in possesso delle risorse idonee per adempiere agli impegni assunti;

14. di non trovarsi in posizione debitoria nei confronti del Comune, così come indicato all'articolo precedente – Requisiti e condizioni di partecipazione – del presente avviso per "La ***concessione in gestione impianto sportivo - "Palaraffaella***";
15. di garantire l'uso corretto dell'impianto sportivo concesso secondo le disposizioni del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, assumendosi la responsabilità di eventuali danni arrecati all'impianto stesso;
16. di manlevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dell'impianto con particolare riferimento alla idoneità fisica e a garantire la copertura assicurativa per infortuni degli utenti e responsabilità civile per danni a terzi, utenti compresi;
17. di autorizzare il Comune di CALVIZZZANO al trattamento dei dati conferiti e riportati nei documenti della presente procedura selettiva, che saranno acquisiti, trattati e conservati dal Comune di CALVIZZANO stesso, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell'attività amministrativa correlata. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il Comune di CALVIZZANO potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici e privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della normativa e per le sole richieste in relazione al procedimento.
I requisiti specifici e generali necessari per poter partecipare alla presente procedura di concessione devono essere posseduti da tutti i dichiaranti, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (**ore 12 .00 del giorno _____**).
I concorrenti attestano le generalità dei legali rappresentanti ed il possesso dei requisiti sopra menzionati, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. di cui sopra, si rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. succitato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: revoca dell'affidamento provvisorio della gestione dell'impianto sportivo) e si procederà alla conseguente denuncia penale (rif. Art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE – DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

Per partecipare alla selezione, il concorrente dovrà far pervenire, a mano o a mezzo posta, all'Ufficio Protocollo del Comune di CALVIZZANO – Largo Caracciolo, 1 - 80012 Calvizzano, entro il termine perentorio fissato per le **ore 12.00 del giorno _____ (a pena di esclusione)**, un plico debitamente chiuso contenente la documentazione sotto specificata e recante all'esterno:
La dicitura: ***Offerta per la concessione in gestione dell'impianto sportivo – PALARAFFAELLA"***
In caso di inadempimento contrattuale derivante dalla mancata esecuzione dei lavori e/o dal mancato rispetto del cronoprogramma, l'Amministrazione Comunale provvederà all'escussione delle suddette garanzie;
In mancanza anche di un solo documento di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'art 6 la Commissione attribuirà punti 0 (zero) all'indicatore di cui all'art. 6 punto f).
Tutta la documentazione Tecnica di cui ai precedenti punti dovrà essere **rilegata punto per punto**, in modo da essere facilmente e direttamente individuabile dalla Commissione che avrà il compito di valutare i progetti presentati sul bando; **si precisa e si evidenzia che**, **qualora la Commissione non sia messa in condizione di individuare la documentazione suddivisa punto per punto, sarà attribuito punteggio pari a 0 (zero) agli indicatori relativi, non ammettendo contestazione da parte del partecipante.**
Tutte le attestazioni/dichiarazioni si intendono riferite alla situazione esistente del soggetto partecipante alla data di scadenza del presente bando.
La BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA" deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti finalizzati alla valutazione dell'istanza di concessione in gestione (ciascun documento deve riportare la numerazione e la denominazione sotto indicata):
1. proposta di rialzo sul canone minimo annuo di gestione che si intende corrispondere all'amministrazione comunale utilizzando il **MODELLO ALLEGATO 1C**; la base d'asta sulla quale

proporre il rialzo è di €. 6.904,32 annue (**rif. indicatore art. 4 punto g**). La proposta dovrà essere dichiarata in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere sarà considerata valida, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo, la somma più alta. Si specifica che il suddetto importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat.
2. piano economico e finanziario complessivo della gestione (uscite/entrate), per l'intera durata della concessione, dal quale si possa evincere il raggiungimento degli equilibri finanziari ed economici, anche in considerazione del canone annuo di gestione derivante dalla proposta di rialzo di cui al precedente punto 1 e delle entrate determinate dalla riscossione delle tariffe di utilizzo dell'impianto, dalla riscossione del canone di gestione di eventuali cartelloni pubblicitari (a favore del gestore dell'impianto se conformi alla normativa vigente in materia e al "Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni") e delle uscite/entrate di qualsiasi altra natura.
Non si procederà alla concessione in gestione dell'impianto sportivo:
nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
a causa di mutate esigenze da parte dell'Amministrazione Comunale.

SEZIONE DEDICATA AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Nel caso di raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi), le offerte dovranno essere presentate tenendo conto delle seguenti specificazioni:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUENDO:

1. ogni legale rappresentante dei soggetti giuridici che compongono il Raggruppamento Temporaneo Costituendo dovrà produrre e sottoscrivere un'istanza di partecipazione di cui al MODELLO ALLEGATO 1A e inserirla nella
BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ";

2. tutte le persone munite di potere di rappresentanza all'interno di ogni soggetto giuridico che compone il Raggruppamento Temporaneo Costituendo dovranno singolarmente produrre e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva cause ostative e carichi pendenti di cui al MODELLO ALLEGATO 2A; ogni dichiarazione dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore **(a pena di esclusione)** e inserita nella **BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**;

3. ogni soggetto giuridico che compone il Raggruppamento Temporaneo Costituendo dovrà produrre un proprio curriculum dell'attività svolta e una dichiarazione dei titoli sportivi posseduti (documenti di cui alla precedente sezione **BUSTA B - "OFFERTA TECNICA "** - punti 1 e 2 - da inserire nella stessa BUSTA B);

4. il programma di massima dell'attività prevista/dichiarazione sulla disponibilità (quantificata in monte ore settimanali) dedicate all'apertura dell'impianto ad associazioni e utenti non associati al soggetto gestore, la relazione delle attività programmate nel settore della promozione sportiva (con particolare riguardo alla realizzazione di corsi/convegni/seminari gratuiti che promuovono la diffusione dell'attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini di ogni fascia di età) e i documenti relativi alla proposta di miglioria relativa ad interventi di adeguamento dell'impianto sportivo e delle sue attrezzature, (documenti di cui alla precedente sezione **BUSTA B - "OFFERTA TECNICA "** - punti 3, 4, 5 – da inserire nella stessa BUSTA B), dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei soggetti giuridici del Raggruppamento Temporaneo Costituendo;

5. la proposta di rialzo di cui al **MODELLO ALLEGATO 1C** e il Piano economico e finanziario complessivo della gestione, per l'intera durata della concessione, dal quale si possa evincere il raggiungimento degli equilibri finanziari ed economici (documenti di cui alla precedente sezione **BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA"** - punti 1 e 2 - da inserire nella stessa BUSTA C), dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti dei soggetti giuridici del Raggruppamento Temporaneo Costituendo;

6. dovrà essere inserita nella **BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "** una dichiarazione contenente l'indicazione del soggetto giuridico designato capogruppo e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della concessione, i soggetti giuridici del Raggruppamento Temporaneo Costituendo formalizzeranno il Raggruppamento Temporaneo (si costituiranno con idoneo atto) conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo già indicato e qualificato come

mandatario, il quale stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti. Tale dichiarazione dovrà essere firmata da tutti i legali rappresentanti dei soggetti giuridici che compongono il Raggruppamento Temporaneo Costituendo. Durante il periodo di gestione dell'impianto sportivo, è vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUITO:

1. solo il legale rappresentante del soggetto giuridico mandatario (capofila) del Raggruppamento Temporaneo Costituito con idoneo atto dovrà produrre e sottoscrivere l'istanza di partecipazione di cui al MODELLO ALLEGATO 1A e inserirla nella **BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "**;

2. tutte le persone munite di potere di rappresentanza all'interno di ogni soggetto giuridico che compone il Raggruppamento Temporaneo Costituito dovranno **singolarmente** produrre e sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva cause ostative e carichi pendenti di cui al MODELLO ALLEGATO 2A; ogni dichiarazione dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore **(a pena di esclusione)** e inserita nella **BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "**;

3. ogni soggetto giuridico che compone il Raggruppamento Temporaneo Costituito dovrà produrre un proprio curriculum dell'attività svolta e una dichiarazione dei titoli sportivi posseduti (documenti di cui alla precedente sezione **BUSTA B - "OFFERTA TECNICA "** - punti 1 e 2 - da inserire nella stessa BUSTA B);

4. il programma di massima dell'attività prevista/dichiarazione sulla disponibilità (quantificata in monte ore settimanali) dedicate all'apertura dell'impianto ad associazioni e utenti non associati al soggetto gestore, la relazione delle attività programmate nel settore della promozione sportiva (con particolare riguardo alla realizzazione di corsi/convegni/seminari gratuiti che promuovono la diffusione dell'attività fisica come diritto fondamentale dei cittadini di ogni fascia di età) e i documenti relativi alla proposta di miglioria relativa ad interventi di adeguamento dell'impianto sportivo e delle sue attrezzature di adeguamento dell'impianto sportivo e delle sue attrezzature, (documenti di cui alla precedente sezione BUSTA B- "OFFERTA TECNICA " - punti 3, 4 e 5 - da inserire nella stessa BUSTA B), dovranno essere sottoscritti solo dal legale rappresentante del soggetto giuridico mandatario (capofila) del Raggruppamento Temporaneo Costituito;

5. la proposta di rialzo di cui al **MODELLO ALLEGATO 1C** e il Piano economico e finanziario complessivo della gestione, per l'intera durata della concessione, dal quale si possa evincere il raggiungimento degli equilibri finanziari ed economici (documenti di cui alla precedente sezione **BUSTA C - "OFFERTA ECONOMICA"** - punti 1 e 2 - da inserire nella stessa BUSTA C), dovranno essere sottoscritte solo dal legale rappresentante del soggetto giuridico mandatario (capofila) del Raggruppamento Temporaneo Costituito;

6. dovrà essere inserito nella **BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA "** idoneo atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo Costituito, dal quale si dovrà evincere con chiarezza il soggetto al quale è stato conferito il mandato collettivo speciale con funzioni di rappresentanza, designato come capogruppo e qualificato come mandatario, che stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti del raggruppamento temporaneo. Durante il periodo di gestione dell'impianto sportivo, è vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'idoneo atto presentato in sede di offerta L'offerta dei concorrenti temporaneamente raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione comunale.

ART. 4 - PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE

La procedura sarà espletata dal personale interno in virtù dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge n. 55/2019 che ha sospeso fino al 31.12.2020 l'art. 37 comma 4 del medesimo decreto legislativo, di fatto consentendo anche ai comuni non capoluogo di provincia di procedere autonomamente per gli appalti di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

La valutazione di ciascuna offerta viene effettuata da una apposita Commissione nominata all'uopo.

Il punteggio a disposizione della Commissione per la valutazione di ogni domanda è di complessivi **punti 100** così suddivisi per i seguenti criteri:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	**80**
Offerta economica	**20**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	**A) Capacità tecnica**	**15**	A.1	Anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, indicando in particolare gli anni di anzianità di affiliazione (punti 0,5 per ogni anno di affiliazione). N.B: Per frazioni di anno saranno riportati ad una annualità solo i periodi superiori a mesi 6 (sei).		Offerta max 5 punti	
			A.2	Appartenenza a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI (criterio di referenzialità ai sensi dell'art. 90 co. 25 della Legge n. 289/2002 e smi).			Offerta max 4 punti 4 punti se appartenente; 0 punti se non appartenente.
			A.3	Numero di iscritti di età inferiore a 18 anni alla disciplina sportiva prevalente (punti 0,05 per ogni iscritto).		Offerta max 6 punti	
2	**B). Progetto organizzativo-gestionale**:	**45**	B.1	Organigramma e risorse umane precisando il numero e la qualifica delle persone coinvolte nella gestione, sia tecnico che amministrativo, evidenziando i dipendenti, i soci, i volontari Coinvolti.	Offerta max 2 punti		
			B.2	Organizzazione di attività a favore di giovani, disabili e anziani.	Offerta max 3 punti		
			B.3	Maggiore orario di apertura dell'impianto rispetto al minimo stabilito dalla documentazione di gara che il concessionario si impegna a garantire.			Offerta max 2 punti
			B.4	La gestione dei servizi ossia le modalità di svolgimento, frequenza e caratteristica degli interventi di pulizia, guardiania, allestimento/disallestimento, controllo e vigilanza degli accessi, controllo utilizzo da parte degli assegnatari in uso.	Offerta max 3 punti		

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
			B.5	Aspetti connessi alla gestione tecnica nell'ambito dei quali si dovrà definire fino a un massimo di **35 punti**:			
			B.5.1	Piano delle manutenzioni programmate ossia il piano relativo agli interventi di manutenzione, i tempi previsti e le modalità di esecuzione ossia frequenza e caratteristiche degli interventi di manutenzione ordinaria sull'immobile e sugli impianti;	Offerta max 10 punti		
			B.5.2	Progetto tecnico relativo a incrementi e migliorie: il punteggio sarà attribuito sulla base di un piano di interventi riguardanti i locali spogliatoi, docce, servizi igienici per utenti e pubblico, ivi compreso quello per disabili, eventuale locale BAR ristoro con il relativo ripostiglio, magazzino attrezzi, ed alla implementazione e/o sostituzione, a cura e spese del soggetto concorrente, delle attrezzature e degli arredi esistenti con nuovi beni che, al termine della concessione, resteranno di proprietà del Comune.	Offerta max 25 punti		
			B.6	Piano di utilizzo degli spazi negli orari liberi e/o nel periodo estivo	Offerta max 3 punti		
3	**C. Significativo radicamento del concorrente nella realtà locale**	**5**	C.1	Numero di iscritti o praticanti residenti nel comune di Calvizzano - anno di riferimento stagione sportiva 2019/2020 (punti 0,05 per ogni iscritto).		Offerta max 3 punti	
			C.2	Numero di squadre del settore giovanile iscritte ai relativi campionati (anno di riferimento stagione sportiva 2019/2020) (punti 0,40 per ogni squadra iscritta).		Offerta max 2 punti	
4	**D. Ulteriori proposte migliorative**	**15**		- Qualificazione dei servizi offerti; integrazione dei servizi offerti; - ogni altra proposta migliorativa rispetto a quanto stabilito dal capitolato (facilitazioni tariffarie, implementazione dell'uso degli impianti, adeguamenti strutturali finalizzati al contenimento dei consumi idrici ed energetici.	Offerta max 15 punti		

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
	Totale	80					

ART. 5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

Alle operazioni di selezione possono intervenire i Legali Rappresentanti o loro delegati dei soggetti concorrenti (verranno registrate le generalità dei presenti); la data, l'ora e il luogo in cui avverranno tali operazioni di apertura dei plichi sarà comunicata ai concorrenti via email (all'indirizzo indicato dal concorrente sul plico di partecipazione) con anticipo di almeno n. 2 (due) giorni lavorativi prima dell'avvio delle stesse. In tale occasione la Commissione in seduta pubblica procederà all'apertura dei plichi e successivamente delle buste contrassegnate con la lettera "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - seguendo l'ordine di arrivo dei plichi stessi. In tale sede sarà verificata la completezza e la correttezza formale dei documenti di partecipazione richiesti dal bando, e verrà redatto l'elenco dei partecipanti ammessi e/o esclusi dalla procedura selettiva. In caso di documentazione incompleta, purchè tale incompletezza non determini causa di esclusione, l'Amministrazione può richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i concorrenti dovranno far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla procedura stessa. Successivamente, in seduta riservata, verranno aperte le buste dei soggetti ammessi contrassegnate dalla lettera "B" - OFFERTA TECNICA; dopo averne verificato la regolarità formale la Commissione giudicatrice provvederà a valutare il merito tecnico
delle offerte e ad attribuire ad esse i punteggi relativamente agli indicatori contrassegnati dalle lettere a), b), c), d) ed e) di cui all'art. 4 del presente bando. Terminato l'esame della documentazione tecnica, la Commissione redigerà il relativo verbale stilando la graduatoria provvisoria dei concorrenti risultante dal punteggio riportato da ciascuno degli indicatori contrassegnati dalle lettere a), b), c), d) ed e) di cui all'art. 4 del presente bando. Successivamente, in seduta pubblica, che sarà comunicata ai concorrenti via e-mail (all'indirizzo indicato dal concorrente sul plico di partecipazione) con anticipo di almeno n. 2 (due) giorni lavorativi prima dell'avvio della stessa, la Commissione procederà all'apertura delle buste contrassegnate con la lettera "C" - OFFERTA ECONOMICA e ad assegnare ad ognuno dei concorrenti il punteggio relativo all'indicatore contrassegnato dalla lettera g) di cui all'art. 4 del presente bando; in seguito la Commissione, per ognuno dei concorrenti, provvederà a sommare il punteggio relativo all'indicatore di cui alla lettera g) con quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e),f) redigendo infine la graduatoria finale. A parità di punteggio si procederà a sorteggio tra i concorrenti ammessi alla procedura. Concluse le suddette operazioni ed acquisito il verbale relativo, l'Ufficio Sport e provvederà a comunicare l'esito della gara ai partecipanti e a pubblicarlo sul sito del Comune.
L'Amministrazione effettuerà il controllo sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario previsti e dichiarati in sede di procedura; la concessione in gestione diventerà definitiva dopo le positive verifiche sul possesso dei suddetti requisiti. In caso di esito negativo, fatte salve le conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa, si procederà a concedere la gestione dell'impianto al soggetto secondo classificato in graduatoria. Nell'ipotesi in cui anche il secondo classificato risulti carente dei requisiti prescritti, verrà indetta una nuova procedura.
Successivamente verrà stipulata apposita convenzione per scrittura privata soggetta a registrazione tra le parti, le cui spese saranno a totale carico del concessionario. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione sarà resa nota ai concorrenti **solo ed esclusivamente mediante posta elettronica** all'indirizzo che sarà indicato nel plico e nell'istanza di partecipazione MODELLO ALLEGATO 1A di cui all'art. 2 del presente bando.
Tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge; l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la mancata visione da parte del candidato delle comunicazioni inviate ai concorrenti mediante il canale della posta elettronica.

ART. 6 – STIPULA E DURATA DELLA CONVENZIONE. DISCIPLINA CONCESSIONE

Ai sensi della L.R. 18/2013 e dell'art. 21 del Regolamento, il Comune stipula con il soggetto concessionario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo; la convenzione, oltre a

disciplinare i rapporti tra Amministrazione Comunale e soggetto concessionario, stabilisce i criteri d'uso dell'impianto sportivo e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.
Qualora il concessionario non si presenti alla sottoscrizione della convenzione nel giorno stabilito, l'Amministrazione Comunale potrà annullare la concessione e attivare le procedure sanzionatorie previste dalle norme in materia, nonché porre in essere tutte le altre azioni per il risarcimento dei danni. Gli oneri a carico del gestore sono quelli riportati nello schema di convenzione allegato al regolamento;

ART. 7 - RESPONSABILITÀ GENERALI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'Art. 13 a 16 e succ del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali , il soggetto concessionario:
si assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione;
si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità dell'impianto o alle attrezzature eventualmente presenti nell'impianto;
si obbliga ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione degli spazi sportivi e dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi;
deve segnalare eventuali danni arrecati alle strutture e/o agli attrezzi dell'impianto al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone;
si impegna ad utilizzare l'impianto in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione; per nessun motivo e in nessuna forma è consentito l'uso, anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, senza previo accordo con l'Ufficio Sport e Politiche Giovanili, pena la revoca della concessione;
Il concessionario inoltre*:*
non deve introdurre nell'impianto sportivo attrezzature e quanto altro non strettamente attinente alle finalità di utilizzo dell'impianto stesso;
assume a suo carico ogni responsabilità inerente alla precisa osservanza di tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni aventi comunque attinenza con lo svolgimento ad adeguarsi a tutte le nuove norme e disposizioni di legge che fossero emanate durante il corso della prestazione della stessa gestione.
Si precisa che allo scadere della concessione in gestione il concessionario nulla potrà pretendere dal Comune per i lavori eventualmente realizzati e/o le strutture fisse e stabili eventualmente installate nell'impianto, e che tali opere resteranno comunque di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
Resta salva in ogni caso la facoltà, da parte del Comune, di richiedere la rimessa in pristino dello stato degli immobili.

ART. 8 – CANONE

Il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone annuo **anticipato** pari all'importo offerto in sede di gara, oltre IVA dovuta per legge e che sarà adeguato annualmente sulla base degli indici Istat

ART. 9 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario sub-concedere in tutto o in parte l'impianto concesso in gestione, pena l'immediata risoluzione della concessione con conseguente risarcimento dei danni subiti.

ART. 10 – REVOCA, RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Per patto espresso, tutti i precedenti articoli e quanto dettagliato in riferimento a tempi, modalità e qualità della gestione, hanno carattere essenziale ed inderogabile per il Concessionario dell'impianto sportivo concesso in gestione. In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella convenzione, il concedente potrà dichiarare, previa diffida da parte dell'Ufficio Sport e Politiche Giovanili, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente. Il contratto di concessione è risolto in caso

di mancata realizzazione degli interventi di riqualificazione previsti dal progetto tecnico di gestione e/o in caso di mancato rispetto del relativo cronoprogramma.
Il rapporto contrattuale relativo alla concessione è risolto inoltre:
1. per inadempimento delle obbligazioni e delle prescrizioni stabilite in ordine alle condizioni di concessione e alle modalità di utilizzo dell'impianto;
2. inadeguata gestione consistente in reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e nel grave pregiudizio dell'igiene dello stesso;
3. reiterato mancato pagamento del canone dovuto al Comune e delle utenze;
4. mancato rispetto della normativa in tema di sicurezza e igiene del lavoro, nonché all'applicazione del CCNL di categoria vigente e i contratti integrativi decentrati relativi in favore del proprio eventuale personale;
L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal rapporto di concessione per motivi di pubblico interesse con obbligo di preavviso di mesi sei. Allo scadere del termine della concessione in gestione dell'impianto, o in caso di revoca o recesso anticipato della stessa, l'impianto (comprensivo di eventuali attrezzature/arredi di proprietà comunale) dovrà comunque essere riconsegnato in normale stato d'uso e libera da persone o cose che non siano di proprietà comunale entro il termine di tre mesi dalla scadenza.

ART. 11 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Il concessionario è tenuto a comunicare al Committente, prima dell'inizio della gestione, il nome del Responsabile dell'impianto sportivo che, dotato delle opportune deleghe, rappresenterà il concessionario nei confronti del Comune per tutti gli aspetti connessi alla gestione dell'impianto sportivo stesso.

ART. 12 - INFORMATIVA AI SENSI D.L. 196/2003
I dati conferiti al Comune di Arezzo e riportati nei documenti di partecipazione alla concessione in gestione dell'impianto sportivo, saranno acquisiti, trattati e conservati dal Comune di Calvizzano stesso nel pieno rispetto del D.L. n° 196/2003 e per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell'attività amministrativa correlata.
In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il Comune potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici e privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste in relazione al servizio/procedimento.

ART. 13 - INFORMAZIONI – CHIARIMENTI
Accesso alla documentazione: tutti i documenti relativi alla procedura, predisposti dall'Amministrazione Comunale, sono depositati presso il III settore e pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Calvizzano (www.comune.calvizzano.na.it).
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro i 7 giorni antecedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte. I suddetti chiarimenti sotto forma di FAQ ed eventuali integrazioni e/o modifiche al presente avviso saranno comunque pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Calvizzano o che gli interessati alla partecipazione sono tenuti a consultare sino alla data di scadenza di presentazione dell'offerta.
I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti **esclusivamente** inviandoli via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: *ufficiotecnico@calvizzano.telecompost.it*
Eventuali chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti **esclusivamente** inviandoli via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: *ufficiotecnico@calvizzano.telecompost.it*
L'accesso agli atti è differito:
- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'emissione del provvedimento di concessione. **N.B.**: i concorrenti dovranno obbligatoriamente richiedere un sopralluogo presso l'area sportiva oggetto del presente avviso pubblico; in tale occasione sarà redatto un verbale di sopralluogo e presa visione dell'impianto sportivo, del quale verrà rilasciata copia al concorrente, che dovrà essere inserita nella **BUSTA A - "Documentazione Amministrativa "** (Rif. Art. 3, BUSTA a - "", Punto 5,).
Le richieste di sopralluogo dovranno essere inoltrate **esclusivamente** via e-mail al

seguente indirizzo di posta elettronica: *ufficiotecnico@calvizzano.telecompost.it*
e per conoscenza almeno entro 10 giorni dalla data di scadenza di cui all'art. 3 del bando.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Lorenzo Tammaro e risponde all'indirizzo pec ufficiotecnico@calvizzano.telecompost.it

ART. 15 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente avviso il Foro competente è quello di NAPOLI NORD

ART. 16 - ALLEGATI (PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DELL'AVVISO)
MODELLO ALLEGATO 1A = ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
MODELLO ALLEGATO 2A = DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CAUSE OSTATIVE
E CARICHI PENDENTI (da compilare da ogni persona delegata a rappresentare ed impegnare legalmente l'organismo richiedente)
MODELLO ALLEGATO 1C = proposta di rialzo

MODELLO ALLEGATO 1A

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT DENOMINATO "PALARAFFAELLA" PER LA DURATA DI ANNI 5 (cinque)
CIG: _____

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
COMPLETA, CAUSE OSTATIVE E CARICHI
PENDENTI

Il/Lasottoscritto/a.....
nato/a a .... **prov**..... **il**...../...../.....
residente in.....
via.....**n**.....
in qualità di .....
autorizzato a rappresentare legalmente la società/associazione…….…….
..... **forma giuridica**
..... **con sede legale in**
..... **via**
.....**n.** ..... **codice fiscale**
n......**partita iva**..... **telefono**
n°..... **e-mail**..... **fax**.....
e/o casella di posta elettronica certificata ..... **(***in caso di R.T.I. i dati Soprariportati dovranno riferirsi alla capogruppo)*

CHIEDE

Di partecipare alla procedura selettiva per l'affidamento della concessione del palazzetto dello sporto "Palaraffaella" e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1) che la società/associazione rappresentata che intende partecipare alla
□ e selezione: (indicare tipologia):
□ Società sportiva dilettantistica
□ Associazione sportiva dilettantistica
□ Ente di promozione sportiva
□ Disciplina sportiva associata
□ Federazione sportiva nazionale
□ ha un responsabile accompagnatore nella persona di
_____
indicare nome, cognome e ruolo (dirigente o allenatore)

DICHIARA INOLTRE

(contrassegnare le caselle che interessano)
CHE la Società rappresentata intende partecipare alla gara come:
• □ SOCIETA' SINGOLA
Oppure (IN CASO DI R.T.I. COSTITUITO)
• □ IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE in qualità di _____
con le Imprese: _____
_____
_____
giusto mandato collettivo speciale - autenticato - con rappresentanza, in originale o copia conforme, in data_____dal notaio in_____Dr.

_____Rep. n._____ ***che si allega alla presente***

Oppure (IN CASO DI R.T.I. COSTITUENDO)

di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a costituire R.T.I. con le Imprese:

_____

_____

e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società:

_____

qualificata come Impresa Mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio edelle mandanti.

2) di avere lo sport tra le proprie finalità statutarie/costitutive

3) di impegnarsi a rilasciare ai propri soci, atleti, ecc., un'apposita tessera di riconoscimento daesibire su richiesta del personale comunale addetto;

4) di impegnarsi a stipulare e a presentare apposita polizza assicurativa, a favore degli utenti dell'impianto, per gli eventi dannosi connessi con lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione;

5) che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti:

Nome e Cognome_____Data e luogo di nascita_____

Carica Ricoperta_____ Tribunale di_____

N.B.: OGNI SOGGETTO MUNITO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA DOVRA' COMPILARE E CONTROFIRMARE IL MODELLO ALLEGATO N. 2A.

6) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n.159/2011;

7) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n°50/2016;

8) di non essere incorso nell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

9) di impegnarsi a rispettare tassativamente e integralmente le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e, se esistenti, gli accordi integrativi territoriali e/o aziendali, le leggi e i regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonche di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili (L. n. 68/1999 e s.m.i.) ovvero che la società/associazione non e tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e s.m.i.);

11) di rispettare l'art. 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato",qualora si intenda avvalersi di volontari;

12) che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 48 del D. Lgs 50/2016 relative alla partecipazione al medesimo affidamento in piu di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero alla partecipazione all'affidamento anche in forma individuale in caso di partecipazione all'affidamento medesimo in raggruppamento di concorrenti;

13) di essere a conoscenza che per la realizzazione di eventuali interventi di riqualificazione e/o adeguamento dell'impianto sportivo considerato, saranno applicate le disposizioni previste dal D. Lgs 50/2016;

14) di aver preso visione e verificato lo stato di fatto e di diritto dell'impianto sportivo oggetto della procedura;

15) di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo;

16) di accettare tutte le condizioni fissate nell'avviso pubblico CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT "PALARAFFAELLA", assoggettandosi senza riserve a tutto quanto stabilito nell'avviso stesso e nei suoi allegati, parti
integranti e sostanziali dell'avviso pubblico;

17) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'utilizzo dell'impianto e di avere effettuato il sopralluogo obbligatorio;

18) di essere in possesso delle risorse idonee per adempiere agli impegni assunti;

19) di non trovarsi in posizione debitoria nei confronti del Comune, cosi come indicato all'articolo 2 – Requisiti e condizioni di partecipazione – del bando CONCESSIONE PALAZZETTO DELLO SPORT "PALARAFFAELLA";

20) di garantire l'uso corretto dell'impianto sportivo concesso secondo le disposizioni del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, assumendosi la responsabilità di eventuali danni arrecati all'impianto stesso;

21) di manlevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dell'impianto con particolare riferimento alla idoneità fisica e a garantire la copertura assicurativa per infortuni degli utenti e responsabilità civile per danni a terzi, utenti compresi;

22) di autorizzare il Comune di CALVIZZANO al trattamento dei dati conferiti e riportati nei documenti della presente procedura selettiva, che saranno acquisiti, trattati e conservati dal Comune di CALVIZZANO stesso, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell'attività amministrativa correlata. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il Comune di CALVIZZANO potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici e privati, che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della normativa e per le sole richieste in relazione al procedimento.

23) (barrare la casella corrispondente al caso)

□ che non sono stati emessi nei miei confronti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.;

□ di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp:

.....

.....

N.B.: si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che godono del beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale. Si richiama l'attenzione delle Società sulle sanzioni e conseguenze previste in caso di produzione di false dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione.

24) (*barrare la casella corrispondente al caso*)

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

oppure

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di e di non aver denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti dall'art. 4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

DATA_____

TIMBRO E FIRMA

N.B.: L'istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concorrente. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei Costituendi l'istanza dovrà essere firmata da ogni legale rappresentante dei soggetti giuridici che compongono il Raggruppamento.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei Costituiti l'istanza dovrà essere firmata solo dal legale rappresentante del soggetto giuridico mandatario (capofila) del Raggruppamento Temporaneo Costituito. Nell'ipotesi di intervento di procuratore, deve essere allegata altresi, la relativa procura in originale o in copia con dichiarazione di autenticita ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DI OGNI SOTTOSCRITTORE, PENA L'ESCLUSIONE

MODELLO ALLEGATO 2A

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT DENOMINATO "PALARAFFAELLA" PER LA DURATA DI ANNI 5 (cinque)
CIG: _____

NOTA BENE: La presente dichiarazione deve essere compilata controfirmata singolarmente da ciascuno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'organismo/i concorrente/i e inseriti nella tabella di cui al punto 5 del MODELLO ALLEGATO 1A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CAUSE OSTATIVE E CARICHI PENDENTI DELLE PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LEGALMENTE L'ORGANISMO RICHIEDENTE

Io sottoscritto/a _____ (cognome) _____ (nome)
nato/a a _____ prov. (____) il _____
residente in _____ prov. (_____)
via _____ n. _____
in qualità di (legale rappresentante o procuratore)
_____
_____dell'organismo
_____forma giuri
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARO

1. che non sussiste nei miei confronti alcuna causa di divieto, decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n.159/2011;
2. di non trovarmi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016
3. di non essere incorso nell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n.231/2001;
4. *(barrare la casella corrispondente al caso)*

☐ che non sono stati emessi nei miei confronti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.;

oppure

☐ di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

N.B.: si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che godono del beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale. Si richiama l'attenzione delle Società sulle sanzioni e conseguenze previste in caso di produzione di false dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione.

5. (*barrare la casella corrispondente al caso*)

☐ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

1991, n. 203; *oppure*

☐ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

oppure

☐ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di e di non aver denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti dall'art. 4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

LUOGO E DATA _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

N.B.: Ciascun sottoscrittore deve allegare fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità, PENA L'ESCLUSIONE.

MODELLO ALLEGATO 1C

OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT DENOMINATO "PALARAFFAELLA" PER LA DURATA DI ANNI 5 (cinque)
CIG: _____

Proposta di rialzo sul canone minimo annuo di gestione che si intende corrispondere all'amministrazione comunale

Il/La sottoscritto/a.....
in qualità di .....
autorizzato a rappresentare legalmente la società/associazione.....
..... relativamente:
• alla partecipazione alla procedura selettiva per la concessione del palazzetto dello sport "Palaraffaella";
• al criterio di cui all'articolo 4, dell'avviso pubblico "*Rialzo sul canone annuo di gestione che si intende corrispondere all'amministrazione comunale (base d'asta sulla quale proporre il rialzo € ,00 annue escluso IVA)*"

OFFRE UN CANONE ANNUO DI .....€.....(importo in cifre),
Euro .....(importo in lettere),
consapevole che qualora vi fosse discordanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, s'intenderà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale.
DATA_____

TIMBRO E FIRMA

NOTA BENE: L'offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concorrente. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei Costituendi l'offerta dovrà essere firmata da ogni legale rappresentante dei soggetti giuridici che compongono il Raggruppamento. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei Costituiti l'offerta dovrà essere firmata solo dal legale rappresentante del soggetto giuridico mandatario (capofila) del Raggruppamento Temporaneo Costituito.
Nell'ipotesi di intervento di procuratore, deve essere allegata altresì, la relativa procura in originale o in copia con dichiarazione di autenticità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DI OGNI SOTTOSCRITTORE, PENA L'ESCLUSIONE